COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2000

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di RH-7281 (zoxamide), B-41; E-187 (milbemectin), BAS500F (pyraclostrobin) e AEF130360 (foramsulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2000) 2285]

(2000/540/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 2 giugno 1999 la società Rohm and Haas France SA ha presentato alle competenti autorità britanniche un fascicolo riguardante la sostanza attiva RH-7281 (zoxamide) ai fini della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva.

(3) Il 6 marzo 2000 la società Sankyo Company Limited ha presentato alle competenti autorità olandesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva B-41; E-187 (milbemectin) ai fini della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva.

(4) Il 28 febbraio 2000 la società BASF AG ha presentato alle competenti autorità tedesche un fascicolo riguardante la sostanza attiva BAS500F (pyraclostrobin) ai fini della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva.

(5) Il 30 marzo 2000 la società Aventis GmbH ha presentato alle competenti autorità tedesche un fascicolo riguardante la sostanza attiva AEF130360 (foramsulfuron) ai fini della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva.

(6) Le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa. Successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dai richiedenti alla Commissione ed agli altri Stati membri.

(7) I fascicoli riguardanti le sostanze RH-7281 (zoxamide), B-41; E-187 (milbemectin), BAS500F (pyraclostrobin) e AEF130360 (foramsulfuron) sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente il 31 maggio 2000.

(8) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa.

(9) Tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa a prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva.

(10) La presente decisione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari al richiedente per chiarire alcuni punti del fascicolo. La richiesta da parte dello Stato membro relatore di dati supplementari necessari per chiarire il fascicolo non ha effetti sulla data limite per la presentazione della relazione di cui al considerando 12 infra.

(11) È stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che il Regno Unito procederà all'esame dettagliato del fascicolo riguardante la sostanza RH-7281 (zoxamide), che i Paesi Bassi procederanno all'esame dettagliato del fascicolo riguardante la sostanza B-41; E-187 (milbemectin) e che la Germania procederà all'esame dettagliato dei fascicoli riguardanti le sostanze BAS500F (pyraclostrobin) e AEF130360 (foramsulfuron).

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

(12) Il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Germania presenteranno senza indugio alla Commissione, al più tardi entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione, le conclusioni dei loro esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive con eventuali condizioni connesse.

(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa, tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

1) Fascicolo trasmesso dalla società Rohm and Haas France SA alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento di RH-7281 (zoxamide) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, eaminato dal comitato fitosanitario permanente il 31 maggio 2000.

2) Fascicolo trasmesso dalla società Sankyo Company Limited alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento di B-41; E-187 (milbemectin) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 31 maggio 2000.

3) Fascicolo trasmesso dalla società BASF AG alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento di BAS500F (pyraclostrobin) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 31 maggio 2000.

4) Fascicolo trasmesso dalla società Aventis GmbH alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento di AEF130360 (foramsulfuron) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 31 maggio 2000.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione